

NOTA INFORMATIVA



TRASCRIZIONE TEMPORANEA SULLA LICENZA DI UNA NUOVA ABILITAZIONE PER CLASSE E PER TIPO E RIPRISTINO DELL'ABILITAZIONE QUANDO E' RIPORTATA NELL'ALLEGATO NAZIONALE DA PARTE DI UN ESAMINATORE TITOLARE DI LICENZA IT-FCL Applicazione del Reg. (UE) 1178/2011 e successivi emendamenti

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari.** I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Tutti i piloti titolari di licenze di volo, tutte le ATO e le DTO</i>
MED	<i>Parzialmente interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Parzialmente interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) 1178/2011 (Air Crew Regulation) e le successive modificazioni e integrazioni stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1139 (Basic Regulation).

Il Regolamento (UE) 290/2012, che emenda il suddetto 1178/2011, consente all'esaminatore di trascrivere una nuova abilitazione sulla licenza del candidato dopo che questi abbia superato il relativo esame (paragrafo ARA.FCL.215(d)).

L'ENAC intende dare attuazione a questo requisito normativo al fine di permettere ai piloti l'immediato esercizio del nuovo privilegio senza che debba attendere la ristampa della licenza contenente la nuova abilitazione o di quelle vecchie già presenti nell'allegato nazionale.

2. SCOPO E APPICABILITA'

Ai fini della trascrizione di una nuova abilitazione (o nel caso di un'abilitazione scaduta e presente nell'allegato nazionale), da parte degli esaminatori secondo ARA.FCL.215(d) questa Nota Informativa intende fornire indicazioni circa:

- L'applicazione del requisito;
- La tipologia delle abilitazioni che possono essere trascritte;
- Le modalità e la validità temporanea della trascrizione

3. APPLICABILITA'

La procedura di trascrizione temporanea secondo ARA.FCL.215(d) è utilizzabile esclusivamente nel caso di **esaminatori FE/CRE/TRE/SFE titolari di licenza IT-FCL rilasciata dall'ENAC**.

4. TIPOLOGIA DI ABILITAZIONI TRASCRIVIBILI DOPO L'ESAME

L'esaminatore è autorizzato a trascrivere solamente le ABILITAZIONI per CLASSE e ABILITAZIONI per TIPO in accordo alla PART-FCL SUBPART H comprese quelle scadute e riportate nell'allegato nazionale.

Sono pertanto escluse tutte le altre abilitazioni quali: IR a seguito di SKILL TEST, IR a seguito di PROFICIENCY CHECK se non combinato con Class/Type rating, tutte le abilitazioni previste dalla SUBPART I (ADDITIONAL RATINGS) e le abilitazioni amatoriali.

5. MODALITA' E VALIDITA' TEMPORANEA DELLA TRASCRIZIONE DI UNA NUOVA ABILITAZIONE E DELLE ABILITAZIONI SCADUTE PRESENTI NELL'ALLEGATO NAZIONALE

Dopo il superamento dell'esame da parte del candidato l'esaminatore è autorizzato a trascrivere manualmente sulla licenza la nuova abilitazione o a ripristinare quella vecchia presente nell'allegato nazionale.

La trascrizione dovrà avere una validità di 8 settimane a partire dal giorno dello SKILL TEST o PROFICIENCY CHECK (ad esempio se lo SKILL TEST o P/C viene superato in data 4 marzo 2020 la trascrizione effettuata dall'esaminatore scade dopo 56 giorni in data 28 aprile 2020).

Quando applicabile la trascrizione comprende anche la parte IR (es. A320 IR ME MP, AW 139, AW 139 IR).

Quando dopo lo Skill Test sia necessario completare l'addestramento con il "BASE TRAINING", l'esaminatore potrà procedere alla trascrizione temporanea solamente dopo il completamento dell'addestramento stesso.

Potrà invece procedere subito alla trascrizione temporanea, in caso di addestramento effettuato secondo quanto previsto dalla PART FCL.730. A (ZFTT), fermo restando il rispetto delle limitazioni previste dal Regolamento europeo 965/2012 ORO.FC.220 (e) (1) (2) (3).

L'esaminatore deve informare il pilota che entro le 8 settimane di validità della trascrizione dovrà recarsi presso una Direzione Aeroportuale per chiedere la ristampa della licenza con l'aggiunta della nuova abilitazione o il ripristino di quella vecchia presente nell'allegato nazionale che comunque manterrà la validità di un anno (fine mese) a partire dal giorno dello Skill Test o Proficiency Check.

Qualora non si proceda alla ristampa della licenza, trascorse le 8 settimane non si potranno esercitare ulteriormente i privilegi della nuova abilitazione o di quella ripristinata.

6. CHIARIMENTI

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail personale.volo@enac.gov.it

7. VALIDITÀ'

Le indicazioni della presente Nota Informativa decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC ed annulla e sostituisce la Nota Informativa 2020-001 del 13 gennaio 2020.

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo
Ing. Sebastiano Veccia

(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)